

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1972

Modificazione della legge 26 novembre 1969, n. 833, recante norme relative alle locazioni degli immobili urbani, modificata dall'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 1972, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma secondo, dell'articolo 3, comma terzo, e dell'articolo 6, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, numero 833, così come modificata dall'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonchè nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute.

Ha osservato in proposito la Corte che la tutela giurisdizionale del diritto controverso deve essere pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dall'ammissione della prova contraria, che rappresentano mezzi

essenziali per la ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia e che, per evitare irrazionali differenze, occorre attribuire rilevanza alle variazioni di reddito sopravvenute alla iscrizione nei ruoli per l'anno 1969, qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga.

Alla luce di questo chiaro insegnamento della Corte è apparso necessario introdurre nella legge citata un principio generale — valido non solamente in relazione alle norme dichiarate incostituzionali, ma in rapporto anche alle altre disposizioni (articolo 1, comma primo, articolo 2, comma secondo, articolo 6, comma quarto, articolo 7, quarto comma e sesto) che contengono disposizioni analoghe e non espressamente esaminate dalla Corte, allo scopo di adeguare la normativa ai precetti costituzionali — con il quale è riconosciuto al locatore il diritto di provare che il conduttore, il subcon-

duttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica godono di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare o nei ruoli della ricchezza mobile al momento in cui si decide del diritto alla proroga.

Con questa disposizione si garantisce al locatore il diritto di difesa e, fissando il principio secondo cui la prova contraria riguarda il momento in cui il diritto alla proroga viene deciso, si attua testualmente il dettato della Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nella legge 26 novembre 1969, n. 833, modificata dall'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è inserito, dopo l'articolo 12, il seguente articolo:

« Articolo 12-*bis*. — È sempre salvo il diritto del locatore, nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti, di provare che il conduttore o il subconduttore e i componenti la sua famiglia anagrafica, godono di un reddito superiore a quello risultante dalla iscrizione dei ruoli dell'imposta complementare o nei ruoli della ricchezza mobile, al momento in cui si decide sul diritto alla proroga ».